



Decreto del Direttore del Servizio organi di garanzia

Decreto nr. di data

Decreto n° 637/GEN del 14/12/2015

Oggetto: Definizione controversia Anghelone / Vodafone Omnitel
BV – Gu14 64/15

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ORGANI DI GARANZIA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "Agcom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 10 luglio 2009 a Otranto, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)" in particolare l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale "il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53";

VISTA la Delibera dell'Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.Re.Com. in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";

VISTA l'istanza GU14 64/15 di Anghelone () presentata in data 08/04/2015 sub prot. n. 0004463/A dd. 09/04/2015 nei confronti di Vodafone Omnitel BV, di seguito, per brevità "Vodafone";

VISTA la nota sub prot. n. 0004675/P d.d. 14/04/2014, con la quale veniva comunicato alle parti l'avvio del procedimento per la definizione della controversia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'Istante, intestatario dell'utenza telefonica (), riportandosi integralmente a quanto dichiarato e depositato in primo grado (cfr. fascicolo UG 389/15) contesta la legittimità della fattura n. AF03717386 dd. 13/03/2015 per €. 126,28, un tanto alla luce del recesso contrattuale richiesto dalla Parte Istante medesima in data 20/02/2015 e che a fronte di ciò, Parte istante chiede lo storno della fattura de quo poiché non dovuta.

RILEVATO che l'Operatore Vodafone Omnitel BV, relativamente al procedimento di definizione de quo, ha ritenuto di non costituirsi né di depositare memoria e/o documento difensivo alcuno.

ATTESO che l'istanza di cui sopra soddisfa i requisiti di proponibilità ed ammissibilità di cui al Regolamento Agcom.

CONSIDERATO che, nel merito della vertenza, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dall'analisi dei documenti agli atti, risulta come le richieste formulate dalla Parte Istante siano del tutto infondate in quanto la fattura in contestazione (fattura n. AF03717386 dd. 13/03/2015 per €. 126,28), di cui al fascicolo in atti, si riferisce al periodo in cui Parte Istante stessa risultava essere ancora Cliente Vodafone (bimestre 10 gennaio 2015 – 9 marzo 2015), essendo la richiesta di recesso stata inoltrata in data 20/02/2015 ed evasa da Vodafone in data 06/03/2015.

ACCERTATO pertanto che la fattura oggetto della presente controversia risulta essere corretta e legittima.

RITENUTO quindi che le richieste di Parte Istante non possono venire accolte.

Alla luce di quanto sopra, il Direttore

DECRETA

Il rigetto in toto dell'istanza di Anghelone () nei confronti della Società Vodafone Omnitel BV;

Le spese di lite si intendono compensate, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Co.Re.Com. FVG e dell'Autorità (www.agcom.it).

Il Direttore
- Gabriella DI BLAS-